




Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

## LEGISLAZIONE STRANIERA



# LS

RASSEGNA DELL'ATTIVITÀ LEGISLATIVA  
E ISTITUZIONALE DI PAESI STRANIERI

n. 5

Settembre – Ottobre 2011





Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

LEGISLAZIONE STRANIERA

**LS**

Rassegna dell'attività legislativa  
e istituzionale di paesi stranieri

Anno XXII n. 5

SETTEMBRE - OTTOBRE 2011

Servizio responsabile:

*SERVIZIO BIBLIOTECA - Ufficio Legislazione Straniera*

*tel. 06 6760. 2278 – 06 6760. 3242*

*mail: [LS\\_segreteria@camera.it](mailto:LS_segreteria@camera.it)*

sito: <http://biblioteca.camera.it>

---

I dossier dei servizi e degli uffici della Camera dei deputati sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

**ISSN 1591-4143**

*"LS - Legislazione Straniera" è la rassegna bimestrale dell'attività legislativa e istituzionale straniera, predisposta a partire dal 1990 dal Servizio Biblioteca della Camera dei Deputati, Ufficio Legislazione Straniera, responsabile delle attività di ricerca e documentazione nell'ambito del diritto comparato. La rivista contiene le schede riassuntive dei principali provvedimenti legislativi approvati o in corso di discussione in alcuni paesi stranieri e di altri documenti di rilievo istituzionale.*



# Sommario

<b>AVVERTENZA</b> .....	7
<b>Politiche istituzionali</b> .....	9
Germania.....	11
PROCESSO CIVILE.....	11
<i>Gesetz zur Änderung des § 522 der Zivilprozessordnung, vom 26. Oktober 2011 (BGBl. I S. 2082) - Legge di modifica del § 522 del Codice di procedura civile</i> .....	11
Regno Unito.....	13
CASA REALE – FINANZIAMENTI PUBBLICI.....	13
<i>Sovereign Grant Act 2011 (Legge promulgata il 18 ottobre 2011)</i> .....	13
Regno Unito.....	14
PARLAMENTO .....	14
<i>Fixed-term Parliaments Act 2011 (Legge promulgata il 15 settembre 2011)</i> .....	14
Regno Unito.....	16
POLIZIA .....	16
<i>Police Reform and Social Responsibility Act 2011 (Legge promulgata il 15 settembre 2011)</i> .....	16
Spagna.....	18
PROCESSO DEL LAVORO .....	18
<i>Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social (BOE núm. 245)</i> .....	18
Spagna.....	20
VITTIME DEL TERRORISMO.....	20
<i>Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo (BOE núm. 229)</i> .....	20
<b>Politiche economiche</b> .....	23
Francia .....	25
ECONOMIA .....	25
<i>Loi n. 2011-1117 de finances rectificative pour 2011 du 19 septembre 2011 (J.O. del 20 settembre 2011)</i> .....	25

Germania.....	27
MERCATO FINANZIARIO INTERNAZIONALE / UNIONE EUROPEA.....	27
<i>Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Übernahme von Gewährleistungen im Rahmen eines europäischen Stabilisierungsmechanismus, vom 9. Oktober 2011 (BGBl. I S. 1992) - Modifica della legge per l'assunzione di garanzie nel quadro di un meccanismo europeo di stabilizzazione.....</i>	27
Regno Unito.....	29
ENERGIA.....	29
<i>Energy Act 2011 (Legge promulgata il 18 ottobre 2011).....</i>	29
Spagna.....	30
INVESTIMENTI.....	30
<i>Ley 31/2011, de 4 de octubre, por la que se modifica la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva (BOE núm. 240).....</i>	30
Spagna.....	32
MERCATO FINANZIARIO.....	32
<i>Ley 32/2011, de 4 de octubre, por la que se modifica la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores (BOE núm. 240).....</i>	32
<b>Politiche sociali.....</b>	<b>33</b>
Germania.....	34
ACQUE MARINE - TUTELA.....	34
<i>Gesetz zur Umsetzung der Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie sowie zur Änderung des Bundeswasserstraßengesetzes und des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes, vom 6 October 2011 (BGBl. I S. 1986) - Legge di attuazione della Direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino e di modifica della Legge federale sulla tutela ambientale e della Legge sul ciclo dei rifiuti.....</i>	34
Spagna.....	36
SANITÀ PUBBLICA.....	36
<i>Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública (BOE núm. 240).....</i>	36
Indice delle voci.....	39



## **AVVERTENZA**

In questo numero del Bollettino LS sono esaminati documenti di interesse legislativo e istituzionale relativi al bimestre settembre-ottobre 2011.

Le diverse schede di sintesi sono suddivise secondo tre grandi aree tematiche (istituzionale, economica e sociale), all'interno delle quali si forniscono informazioni relative ai paesi stranieri considerati.



## **Politiche istituzionali**





## Germania

### Legge

## PROCESSO CIVILE

### ***Gesetz zur Änderung des § 522 der Zivilprozessordnung, vom 26. Oktober 2011 (BGBl. I S. 2082) - Legge di modifica del § 522 del Codice di procedura civile***

<http://www.buzer.de/gesetz/9898/index.htm>

A seguito della riforma del processo civile (*Zivilprozessreformgesetz*) del 27 luglio 2001, entrata in vigore il 1° gennaio 2002, i tribunali di appello (*Berufungsgerichte*) devono verificare d'ufficio, ai sensi del § 522, comma 1, del codice di procedura civile, se il ricorso è in sé ammissibile, se è stato presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge e se è fondato. In mancanza di uno di questi requisiti, l'appello è respinto come inammissibile (*unzulässig*) con un'ordinanza (*Zurückweisungsbeschluss*) impugnabile per vizio di procedura (*Rechtsbeschwerde*). Il ricorso in appello deve essere immediatamente respinto con un'ordinanza del tribunale di seconda istanza, se quest'ultimo è unanimemente convinto: che l'appello non abbia alcuna prospettiva di successo; che non si tratti di una controversia di importanza fondamentale; che non sia richiesta una decisione del giudice d'appello ai fini del perfezionamento del diritto o per assicurare l'uniformità della giurisprudenza; infine, che non sia necessaria un'istruttoria orale.

Da un lato, le disposizioni introdotte con la riforma hanno contribuito, come era intenzione del legislatore, ad accelerare i procedimenti limitando le possibilità di ricorrere in appello per rinviare o ritardare lo svolgimento del processo. Dall'altro lato, in base alle statistiche dei tribunali civili, è emerso che i giudici di appello hanno applicato tali disposizioni, nonostante il loro carattere vincolante, in modo molto differenziato, causando dispersione e scarsa fiducia nell'amministrazione della giustizia.

La legge in oggetto, che ha ulteriormente modificato il testo del § 522 (commi 2 e 3) del codice di procedura civile, introduce la possibilità di ricorrere (*Nichtzulassungsbeschwerde*) contro la decisione di rigetto dell'appello definita "inoppugnabile" dal vecchio § 522. Conformemente alle raccomandazioni espresse dalla Commissione giustizia del *Bundestag*, l'originario disegno di legge governativo è stato inoltre emendato in alcuni punti. Sono stati invece respinti i due progetti di legge, presentati rispettivamente dal gruppo parlamentare socialdemocratico (stampato BT n. 17/ 4431) e dal gruppo dei Verdi (stampato BT n. 17/5363), che prevedevano entrambi l'abrogazione della possibilità di respingere il ricorso in appello ai sensi del § 522, comma 2.

Il nuovo testo richiede più nello specifico che, ai fini della decisione di rigetto, l'appello non abbia "palesamente" (*offensichtlich*) prospettive di successo. Il tribunale di appello deve inoltre constatare all'unanimità che la controversia non necessita di istruttoria

*segue*



orale, prima di decidere in merito all'accoglimento del ricorso. Resta comunque stabilito che il giudice di appello debba prima richiamare l'attenzione delle Parti sulla previsione di respingere il ricorso e sui suoi motivi, mentre all'appellante viene data la possibilità di esprimere una posizione entro un termine da stabilire.

Tra le altre norme di adeguamento introdotte in altre leggi in materia di procedura civile, si segnala l'abrogazione del § 7 della legge sull'insolvenza (*Insolvenzordnung*) del 5 ottobre 1994, in vigore dal 1° gennaio 1999 e da ultimo modificata nel dicembre 2010, che prevedeva la possibilità di presentare un ricorso per vizio di procedura.



Regno Unito

Legge

## CASA REALE - FINANZIAMENTI PUBBLICI

### *Sovereign Grant Act 2011*

(Legge promulgata il 18 ottobre 2011)

(<http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2011/15/contents/enacted>)

Le sovvenzioni concesse dal Governo alla Corona erano finora costituite da tre tipi di *grant-in-aid* (contributi concessi direttamente dal governo centrale), relativi rispettivamente alle spese per viaggi ufficiali, alla manutenzione dei palazzi e delle tenute reali (tra i quali, Buckingham Palace e il castello di Windsor) ed alle attività di comunicazione e informazione, ma soprattutto dalla cosiddetta “*civil list*”, un contributo annuo stanziato direttamente dal Tesoro, previa approvazione del Parlamento, atto a coprire le spese di rappresentanza della Casa Reale che consentono alla Regina di svolgere il suo ruolo di Capo di Stato e Capo del Commonwealth.

La nuova legge rivoluziona il sistema di finanziamento pubblico della casa reale, vigente da oltre due secoli e mezzo, attraverso la sostituzione della *civil list* con il *sovereign grant*, una sovvenzione concessa annualmente dal Tesoro e stabilita sulla base delle stime di bilancio, che di norma sarà pari al 15% dei profitti generati dal *Crown Estate* (il patrimonio immobiliare della monarchia ceduto in gestione allo Stato) nei due anni precedenti. In pratica, il nuovo *sovereign grant* avrà la medesima natura delle altre concessioni statali.





## Regno Unito

### Legge

## PARLAMENTO

### ***Fixed-term Parliaments Act 2011***

**(Legge promulgata il 15 settembre 2011)**

<http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2011/14/contents>

Nell'esperienza costituzionale del Regno Unito la durata delle legislature del Parlamento di Westminster è stata tradizionalmente determinata dalla legge con riferimento al termine massimo quinquennale (*Septennial Act 1715*, modificato dal *Parliament Act 1911*), salva la possibilità dell'anticipato scioglimento dichiarato formalmente dal Sovrano, previo parere del *Privy Council* e con la successiva emanazione dei *writs* per indire le elezioni e stabilire la data di convocazione del nuovo Parlamento. Per tale ragione sono evidenti le implicazioni a livello costituzionale della legge in rassegna, le cui previsioni stabiliscono che le future elezioni per il rinnovo del Parlamento abbiano luogo ogni cinque anni (il primo giovedì del mese di maggio) e fissano al 7 maggio 2015 la data delle prossime elezioni politiche (ponendo al 17° giorno precedente questa data la decorrenza degli effetti dello scioglimento); la regola così posta non è derogabile, se non nei limiti del potere riservato al Primo Ministro di estendere od abbreviare di non più di due mesi la fine della legislatura mediante l'emanazione di un *order* previamente approvato con risoluzione di entrambe le Camere.

Una volta convertita in termine fisso la durata massima della legislatura (più esattamente, il periodo intercorrente tra un'elezione e quella successiva), l'iniziativa del Primo Ministro al fine di ottenere la *dissolution* subisce, quanto alle condizioni del suo esercizio, limitazioni del tutto inedite per l'esperienza istituzionale del Regno Unito se non addirittura innovative della sua forma di governo, ove si consideri che suo tratto tipico è stato finora la riconosciuta titolarità in capo al Primo Ministro di propri e specifici poteri, consistenti nella nomina e nella revoca dei ministri nonché in quello di provocare – mediante propria *recommendation* sottoposta alla Sovrana - lo scioglimento anticipato delle Camere, e di scegliere, in questo modo, il momento per tornare di fronte agli elettori con l'obiettivo di ricostituire o rafforzare la propria maggioranza parlamentare. Ad essere incise, inoltre, dalla riforma in esame sono le prerogative regie, poiché lo scioglimento parlamentare (che non si ammette possa intervenire in modo diverso da quello delineato dal testo normativo) è da intendersi quale effetto prodotto dalla legge in presenza di date condizioni, senza margini per residuali valutazioni che, nei vigenti limiti costituzionali, possano essere compiute dalla Sovrana. Peraltro, il ruolo formale della Sovrana, che si esplica nella *proclamation* emanata previa raccomandazione del Primo Ministro, è ribadito nel testo legislativo, in cui si dispone che i *writs* per indire le nuove elezioni siano non più di fonte regia ed oggetto del relativo *Order in Council*, bensì emanati dal *Lord Chancellor* (assieme, per la parte di sua competenza, al Segretario di Stato per l'Irlanda del Nord).

Ulteriori condizioni sono stabilite dalla legge in esame relativamente alla possibilità di sciogliere il Parlamento prima della sua naturale scadenza e di indire elezioni anticipate. Lo scioglimento resta, infatti, possibile qualora la Camera dei Comuni approvi, con la maggioranza di almeno due terzi dei membri, una mozione favorevole allo svolgimento di





elezioni anticipate (*dissolution motion*), oppure una mozione di sfiducia nei confronti del governo in carica (*motion of no confidence*, adottata a maggioranza semplice), alla quale non faccia seguito la fiducia ottenuta, senza nuove elezioni, da un nuovo governo entro i prescritti 14 giorni dalla sua presentazione. In ciascuna delle ipotesi contemplate, la determinazione dell'Assemblea è attestata dall'atto di certificazione del suo Presidente (*Speaker's certificate*), valevole a collocare le relative decisioni nell'alveo degli *interna corporis* e a sottrarle così ad ogni possibile sindacato giurisdizionale. Il termine quinquennale per la durata massima delle assemblee è tenuto fermo anche nell'ipotesi, contemplata nel testo normativo, di uno scioglimento anticipato intervenuto nello stesso anno in cui si sono già svolte le elezioni: è previsto infatti, in questo caso, che il Parlamento costituitosi a seguito delle nuove elezioni duri in carica quattro anni. La portata innovativa della legge per l'assetto costituzionale del Regno Unito è venuta in puntuale rilievo nel corso dell'esame parlamentare, in particolare dinanzi al *Political and Constitutional Reform Committee* della Camera dei Comuni. Tra le principali critiche di merito espresse sul provvedimento, la prima, in particolare, ha riguardato la durata delle legislature in esso prevista, ritenendosi, sulla base dell'esperienza politica e in nome degli stessi obiettivi di fondo perseguiti dalla riforma (garantire una accresciuta responsabilità politica degli eletti verso gli elettori ed una maggiore stabilità politica), che un ciclo quadriennale, come quello del Parlamento Scozzese e dell'Assemblea del Galles, fosse più idoneo a garantire agli elettori l'esercizio del loro fondamentale diritto. La programmazione legislativa concernente l'elezione del Parlamento di Westminster non avrebbe inoltre dovuto trascurare la necessità di un coordinamento con le consultazioni elettorali per il periodico rinnovo delle assemblee legislative regionali (istituite nel quadro del noto processo di *devolution*) e con quelle concernenti la componente elettiva della Camera dei Lord contemplata nei progetti di riforma della Camera Alta; a questo riguardo, la legge ha invece adottato la diversa soluzione di non far coincidere le elezioni politiche generali con quelle per il rinnovo delle assemblee regionali. Una critica ulteriore è stata rivolta alla previsione normativa di una maggioranza qualificata (*supermajority*) per lo scioglimento anticipato: il disincentivo rivolto alle forze parlamentari affinché esse non abusino della loro capacità di provocare l'anticipata *dissolution* avrebbe infatti potuto ottenersi, come raccomandato dalla Commissione parlamentare menzionata, in diverso modo. Innanzitutto, poteva stabilirsi che la durata della legislatura successiva a quella prematuramente interrotta (e alle conseguenti elezioni politiche) fosse equivalente al periodo residuo della legislatura precedente, con l'effetto di mantenere la regolarità quinquennale del ciclo politico (cosicché, ad esempio, ad una legislatura interrottasi dopo tre anni ne sarebbe seguita una della durata di un solo biennio). In secondo luogo, la connotazione di parte delle decisioni parlamentari tendenti all'interruzione anticipata della legislatura avrebbe potuto essere superata attraverso la previsione, nel progetto di riforma, dell'accordo a tal fine raggiunto dai gruppi parlamentari (*cross-party agreement*); in questo caso, la mozione presentata dal Primo Ministro con il sostegno politico del *Leader of Opposition* e, possibilmente, del terzo maggior partito rappresentato in Parlamento, approvata a maggioranza semplice, sarebbe stata sufficiente allo scopo. In replica, il Governo ha confermato la scelta della durata quinquennale della legislatura, ritenendola più idonea a favorire condizioni di stabilità politica e a consentire la piena attuazione dei programmi di governo, e ha affermato che l'interesse pubblico relativo alla correttezza dell'operato dei membri del Parlamento possa essere soddisfatto non da un più frequente rinnovo dell'Assemblea, bensì da specifiche disposizioni dirette a consentire la loro decadenza (*recall*) in caso di malversazioni.



## Regno Unito

### Legge

## POLIZIA

### ***Police Reform and Social Responsibility Act 2011***

(Legge promulgata il 15 settembre 2011)

(<http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2011/13/contents>)

Il testo normativo, suddiviso in cinque parti e corredato di numerosi allegati, innova, per un verso, l'ordinamento delle forze di polizia, e per altro verso intende consolidare la tutela dell'ordine pubblico promuovendo l'assunzione di responsabilità da parte di determinate figure sociali e categorie professionali.

In primo luogo, la legge sopprime gli organismi finora inestiti di compiti generali di supervisione (*police authorities*) e istituisce al loro posto autorità elettive, i *Police and Crime Commissioners*; è tuttavia fatta eccezione per l'area londinese, prevedendosi che la *Metropolitan Police* sia posta sotto la supervisione del *Mayor's Office for Policing and Crime* presieduto dal Sindaco.

Principale compito dei *Commissioners*, rinnovati ogni quattro anni, è quello di provvedere, ciascuno nel distretto di competenza, alla nomina, alla revoca o alla sospensione del *chief constable*, responsabile locale della direzione e del controllo della polizia, e di vigilare sul suo operato. Ad essi, inoltre, sono attribuiti compiti di pianificazione, assolti mediante la pubblicazione periodica di un *police and crime plan* in cui sono individuati, di concerto con lo stesso *chief constable*, gli obiettivi di riduzione del crimine in ambito locale nonché le risorse a ciò necessarie.

La legge interviene, in secondo luogo, sulla disciplina delle autorizzazioni commerciali, rafforzando i poteri della polizia e delle competenti autorità locali (*licensing authorities*) in relazione al controllo dell'inquinamento acustico prodotto dagli esercizi pubblici. Al fine di tutelare l'ordine pubblico e di preservare la pacifica convivenza, le *licensing authorities* sono abilitate, in particolare, a porre limitazioni all'esercizio delle attività commerciali, eventualmente differenziate in base all'orario e alla zona in cui esse hanno svolgimento; sono semplificate, a tale riguardo, le acquisizioni probatorie (*evidential burden*) prescritte dal *Licensing Act 2003* per l'emanazione dei relativi provvedimenti, ed è contemplata la partecipazione delle comunità locali nel procedimento di rilascio o di revisione delle autorizzazioni. La vendita di alcolici, vietata nei confronti dei minori di 18 anni, è oggetto di previsioni che raddoppiano le sanzioni pecuniarie in caso di violazione dell'obbligo da parte degli esercenti, ed è inoltre sottoposta, se effettuata in orario notturno, a prelievi fiscali determinati nel loro ammontare dalle *licensing authorities* e destinati al finanziamento dei *Police and Crime Commissioners* e degli altri enti pubblici impegnati nell'affrontare i fenomeni di criminalità e di disordine sociale correlati al consumo di alcolici.

Tra le altre disposizioni del testo normativo si segnalano quelle che abrogano il divieto (previsto dal *Serious Organized Crime and Police Act 2005*) di tenere manifestazioni di



protesta in prossimità del Parlamento senza la specifica autorizzazione della *Metropolitan Police*, così rendendo applicabile a tali manifestazioni la disciplina generale (prevista dal *Public Order Act 1986*).



Spagna

Legge

## PROCESSO DEL LAVORO

### ***Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social (BOE núm. 245)***

(<http://www.boe.es/boe/dias/2011/10/11/pdfs/BOE-A-2011-15936.pdf>)

La legge 36/2011 sostituisce la precedente *Ley de Procedimiento Laboral*. Essa completa la riforma processuale iniziata con l'istituzione del nuovo ufficio giudiziario (*oficina judicial*), introdotto dalla *Ley 13/2009*, ed ha come principale obiettivo di concentrare nel rinnovato processo del lavoro (*orden jurisdiccional social*) tutte le materie che possono qualificarsi come "sociali" ("*sociales*"), di conseguenza sono attribuiti a questa giurisdizione alcune competenze prima rientranti nell'ambito del processo civile e di quello contenzioso-amministrativo. La legge aspira ad offrire una maggiore protezione ai lavoratori ed ai beneficiari della Sicurezza sociale, rafforzandone la tutela giudiziaria, perseguendo anche l'intento di dotare gli organi giudiziari di strumenti che velocizzino i processi, nonché di proteggere i lavoratori in caso di infortuni professionali e di fornire maggiore certezza giuridica al mercato del lavoro.

Ai sensi dell'art. 2 della legge rientrano nella nuova competenza, tra le altre, tutte le controversie legali in materia di incidenti sul lavoro; il nuovo processo conosce delle controversie in materia di tutela dei diritti di libertà sindacale, sciopero e altri diritti fondamentali e libertà pubbliche, compreso il divieto di discriminazione e *mobbing*, nei confronti del datore di lavoro o terzi ad esso collegati a qualsiasi titolo, quando la presunta violazione è direttamente connessa alla prestazione di servizi, nonché dei ricorsi relativi alla libertà sindacale e al diritto di sciopero contro le decisioni delle pubbliche amministrazioni riguardanti esclusivamente il personale, e delle controversie tra due o più sindacati, o tra questi e le associazioni imprenditoriali, a condizione che la controversia sia su questioni che rientrino nella competenza del giudice. Nel nuovo regime processuale rientrano altresì le contestazioni delle decisioni amministrative delle autorità del lavoro nelle procedure di sospensione temporanea dei rapporti di lavoro, orari ridotti e licenziamento collettivo, così come le questioni concernenti l'esercizio dei poteri sanzionatori in materia di diritto del lavoro e sindacale e altre contestazioni relative ad atti delle pubbliche amministrazioni soggette al diritto amministrativo nell'esercizio di funzioni in materia di diritto del lavoro e sindacale. Sono inoltre di competenza della nuova giurisdizione: le prestazioni della Sicurezza sociale, le contestazioni relative a riconoscimento, valutazione e classificazione del grado di disabilità, così come i benefici derivanti dalla legislazione sulla promozione dell'autonomia personale e cura alle persone non autosufficienti, nonché la materia dell'intermediazione del lavoro.

Alcune misure sono invece rivolte ad modernizzare e velocizzare i processi. Gli artt. 25-25 disciplinano la riunione di azioni, processi e ricorsi. L'attore può cumulare nel suo

*segue*



ricorso tutte le azioni che gli spettano nei confronti del convenuto, anche se provengono da titoli diversi, a condizione che possano essere tutte trattate dinanzi allo stesso giudice o tribunale. Nelle cause per incidente sul lavoro e malattia professionale è possibile riunire tutte le richieste di risarcimento per danni derivanti dallo stesso fatto. L'attore può cumulare nella sua domanda le richieste in relazione allo stesso atto o decisione amministrativa, nonché quelle relative a diversi atti o decisioni amministrativi in cui vi sia un collegamento diretto (art. 25). Possono essere unite in una stessa domanda le azioni di licenziamento ed estinzione del contratto, a condizione che l'azione di licenziamento sia esercitata entro il termine previsto dalle modalità processuali in materia di licenziamento. I lavoratori possono cumulare, in alcuni casi, l'azione di rigetto del licenziamento e la richiesta di liquidazione degli importi dovuti. In caso di lavoratori autonomi economicamente dipendenti, i quali lavorano prevalentemente per un solo cliente, se il licenziamento è contestato provando l'esistenza di un rapporto di lavoro, possono essere riunite in un'unica domanda l'azione principale di licenziamento e, entro il termine di prescrizione di questa, il ricorso contro la decisione del cliente di recedere dal rapporto (art. 26).

È stata inoltre semplificata la formulazione delle ipotesi in cui è possibile emettere una sentenza orale, applicabile ai processi che sono esclusi dall'istanza di revisione a causa della quantità o della materia (art. 50).

Gli artt. 63-73 contengono diverse ipotesi tese ad evitare la celebrazione del processo. Accanto alla conciliazione preventiva, compaiono ora anche la mediazione e il lodo arbitrale. Sono state inoltre effettuate modifiche alla disciplina dell'esaurimento dei rimedi amministrativi prima del ricorso giudiziario, al fine di comprendervi le varie forme di esaurimento del rimedio amministrativo attraverso un ricorso, come conseguenza dell'inserimento nel nuovo processo di tutti i ricorsi contro le decisioni amministrative in materia di diritto del lavoro. L'art. 70 contiene la regola generale in base alla quale, per quanto concerne la tutela di diritti fondamentali e libertà pubbliche contro atti delle pubbliche amministrazioni nell'esercizio delle loro potestà in materia di diritto del lavoro e sindacale, non è invece richiesto il previo esaurimento del rimedio amministrativo, prima di poter adire il giudice.

L'onere della prova nei processi per discriminazione per motivi di sesso, orientamento sessuale o identità di genere, razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età, *mobbing* e qualsiasi altra violazione di una libertà pubblica o di un diritto fondamentale, è posta a carico del convenuto. Allo stesso modo, nei procedimenti su responsabilità derivanti da infortuni di lavoro e malattie professionali sono il responsabile della sicurezza e gli altri soggetti concorrenti nella produzione del risultato lesivo a dover dimostrare l'adozione di misure necessarie a prevenire o ad evitare rischi (art. 96).

Per quanto concerne le misure di impugnazione, è riconosciuta la legittimità al ricorso anche al soggetto apparentemente favorito dalla sentenza, in secondo luogo viene regolata l'impugnazione della sentenza da parte del convenuto quando si cerca di far valere motivi diversi da quelli adottati dalla parte ricorrente, nel caso in cui questi ultimi non siano ritenuti convincenti dal tribunale competente. Infine è reso necessario il deposito del ricorso dinanzi al tribunale autore della sentenza impugnata, prima di poter esperire il ricorso per cassazione dinanzi al Tribunale supremo. Inoltre viene regolato il ricorso per cassazione da parte del pubblico ministero, che può ora ricorrervi in difesa della legalità, e non solo in caso di contraddizioni tra sentenze.



Spagna

Legge

## VITTIME DEL TERRORISMO

### ***Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo (BOE núm. 229)***

<http://www.boe.es/boe/dias/2011/09/23/pdfs/BOE-A-2011-15039.pdf>

La legge in esame rende omaggio alle vittime del terrorismo e a tutte le persone che hanno sofferto o soffriranno per il terrorismo in qualsiasi forma. Essa persegue obiettivi di memoria, dignità, giustizia e verità, senza tralasciare l'aspetto della riparazione integrale in favore delle vittime.

Il titolo primo (artt. 1-7) definisce l'oggetto e la finalità della legge, vale a dire il riconoscimento delle vittime del terrorismo e la creazione di un quadro di indennizzi, aiuti, benefici, garanzie e decorazioni allo scopo di riconoscere ed attenuare, nella misura possibile, le conseguenze dell'azione terroristica nelle vittime e nei loro familiari o nelle persone che hanno sofferto danni in conseguenza di tale azione (art. 1). I benefici previsti dalla legge sono relativi a fatti commessi in territorio spagnolo o sotto la giurisdizione spagnola, così come ai cittadini spagnoli vittime all'estero di gruppi che operano abitualmente in Spagna o di azioni terroristiche rivolte contro la Spagna o gli interessi spagnoli ed ai partecipanti in operazioni di pace e sicurezza dei contingenti spagnoli all'estero oggetti di attentati terroristici (art. 6). Le disposizioni della legge si applicano ai fatti commessi dal 1° gennaio 1960 (art. 7).

Il titolo secondo (artt. 8-13) comprende le misure di carattere generale e immediato da realizzarsi in caso di attentato terroristico. Le pubbliche amministrazioni collaborano e cooperano al fine di mettere al servizio delle vittime e delle persone coinvolte un'attenzione personalizzata (art. 8). Sono previsti interventi di assistenza psicologica e psichiatrica, assistenza sanitaria d'urgenza, informazione specifica su aiuti, indennizzi e altre prestazioni, copertura dei costi di sepoltura e inumazione, assistenza consolare e diplomatica (artt. 9-13).

Il titolo terzo (artt. 14-30) disciplina i diritti e le prestazioni derivanti da atti di terrorismo. In particolare l'art. 17 concerne il risarcimento in caso di morte, da riconoscersi agli eredi, l'art. 18 riconosce invece il risarcimento per danni personali. L'art. 20 disciplina il contributo straordinario dello Stato per responsabilità civile decisa da una sentenza definitiva, fissandone i limiti nei diversi casi: morte (500.000 euro), invalidità grave (750.000 euro), inabilità permanente assoluta (300.000 euro), inabilità permanente totale (200.000 euro), inabilità permanente parziale (125.000 euro), lesioni non invalidanti (100.000 euro). L'art. 22 prevede aiuti eccezionali per i cittadini spagnoli che subiscano danni all'estero per un attentato terroristico. Gli artt. 23-27 concernono invece i danni materiali subiti da case, stabilimenti commerciali o industriali, sedi di partiti politici, sindacati e organizzazioni sociali, veicoli. Il procedimento per il riconoscimento dell'indennizzo per danni è di competenza del Ministero dell'interno; le richieste degli

*segue*



LEGISLAZIONE STRANIERA 5/2011

Rassegna dell'attività legislativa e istituzionale di paesi stranieri



interessati devono essere presentate entro un anno dal verificarsi del danno (art. 28).

Il titolo quarto (artt. 31-47) disciplina il regime di protezione sociale. Sono previsti programmi di sensibilizzazione e formazione continua del personale sanitario al fine di migliorare la diagnosi, l'assistenza coordinata e la riabilitazione delle vittime del terrorismo (art. 31), esse possono ricevere aiuti specifici destinati a finanziare trattamenti medici, protesi e interventi chirurgici (art. 32). Le vittime hanno inoltre diritto alla riorganizzazione del loro tempo di lavoro e alla mobilità geografica (art. 33), le amministrazioni pubbliche devono stabilire delle linee specifiche per includere tali persone nel quadro delle politiche attive dell'occupazione, compatibilmente con le loro condizioni fisiche e psichiche (art. 34). Sono altresì previsti sussidi straordinari per le vittime da parte del Ministero dell'interno, prevedendo anche corsie preferenziali per l'aggiudicazione di immobili pubblici, esenzioni da tasse universitarie e concessione di borse di studio nonché un quadro di attenzione specifica all'interno del sistema di istruzione (artt. 37-40). Per i cittadini stranieri è prevista la possibilità di utilizzare la condizione di vittima del terrorismo quale circostanza eccezionale ai fini dell'acquisizione della cittadinanza spagnola per naturalizzazione (art. 41).

Il titolo quinto (artt. 48-51) è volto a proteggere le vittime e le loro famiglie nell'ambito processuale. Le vittime del terrorismo senza sufficienti mezzi a disposizione, nonché i loro eredi, hanno diritto alla difesa gratuita da parte di avvocati e procuratori in tutti i processi e procedimenti amministrativi che abbiano una relazione diretta o indiretta con la loro condizione (art. 48). Il Ministero della giustizia istituisce un Ufficio di informazione e assistenza alle vittime del terrorismo presso l'*Audiencia Nacional* (art. 50).

Il titolo sesto (artt. 52-60) concerne i riconoscimenti e le decorazioni. Le vittime sono onorate mediante il conferimento dell'Ordine reale di riconoscimento civile, con il grado di Gran croce, a titolo postumo, e di commendatore, per i feriti e i sequestrati in atti terroristici (art. 52). Il Governo istituirà un Centro nazionale per la memoria delle vittime del terrorismo, con l'obiettivo di preservare e diffondere i valori democratici ed etici che incarnano le vittime del terrorismo, costruire la memoria collettiva delle vittime ed educare la popolazione alla difesa della libertà e dei diritti umani contro il terrorismo. Il Centro avrà sede nei Paesi Baschi (art. 57).

Il titolo settimo (artt. 61-65) è relativo alla tutela istituzionale alle vittime del terrorismo. Lo Stato assume la difesa della dignità delle vittime, proibendo la pubblica esibizione di monumenti, insegne, targhe e altri oggetti commemorativi o esaltativi del terrorismo, dei terroristi e delle organizzazioni terroristiche (art. 61). Il Ministero dell'interno designa un organo dell'Amministrazione generale dello Stato con lo scopo di essere uno strumento di aiuto, relazione e orientamento alle persone e alle famiglie che soffrono l'azione del terrorismo (art. 62). L'art. 64 riconosce le associazioni e fondazioni delle vittime del terrorismo quali soggetti che contribuiscono a promuovere l'unità fra le vittime, la difesa dei loro interessi e il miglioramento della loro condizione e promuovono la consapevolezza sociale contro il terrorismo e la conservazione della memoria.

L'allegato I contiene 3 tabelle relative agli indennizzi per danni fisici e psico-fisici. La tabella I riporta i limiti alle diverse indennità: morte (250.000 euro), invalidità grave (500.000 euro), inabilità permanente assoluta (180.000 euro), inabilità permanente totale (100.000 euro), inabilità permanente parziale (75.000 euro).

La prima disposizione aggiuntiva prevede l'applicazione retroattiva della legge a quanti abbiano già avuto indennizzi e sussidi in maniera inferiore a quanto disposto dalla nuova normativa, costoro possono presentare apposita domanda entro 1 anno a partire dall'entrata in vigore del regolamento attuativo previsto dalla prima disposizione finale (da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge).





## **Politiche economiche**





## Francia

### Legge

## ECONOMIA

### ***Loi n. 2011-1117 de finances rectificative pour 2011 du 19 septembre 2011 (J.O. del 20 settembre 2011)***

<http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024574328&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id>

La seconda legge correttiva della *loi des finances* per il 2011 ([Loi n. 2010-1657](#)) ha l'obiettivo di dare attuazione agli accordi del 21 luglio 2011 tra i Capi di Stato e di governo della "zona Euro" relativi alla situazione della Grecia e, nello stesso tempo, di ridurre l'aumento del deficit pubblico francese conseguente all'inasprimento della crisi della zona Euro con l'attuazione delle misure del *Plan de réduction des déficits* per il periodo 2011-2012, presentato il 24 agosto 2011 dal Governo francese. Lo Stato, attraverso la nuova manovra economica correttiva conta di risparmiare 1 miliardo di euro già nel 2011.

Per quanto riguarda gli obblighi assunti dalla Francia a livello europeo a luglio 2011 per il rafforzamento del Fondo europeo di stabilità finanziaria (FESF), la legge di settembre 2011 si propone i seguenti obiettivi: estensione della garanzia dello Stato francese alle nuove modalità d'intervento del FSF, che potrà intervenire sulla base di un programma preventivo, fissato a titolo precauzionale; finanziamento della ricapitalizzazione di banche e di istituti finanziari attraverso prestiti ai governi, anche negli Stati membri che non beneficino di un programma; intervento diretto sui mercati secondari dei debiti sovrani per evitare il contagio e lottare contro le speculazioni finanziarie.

Il Governo ha abbassato la previsione di crescita all'1,75% nel 2011 (rispetto alla precedente previsione del 2%).

Per ciò che concerne la manovra anti-deficit, il testo legislativo comprende diverse misure di natura fiscale tra le quali:

- riforma del regime d'imposizione delle plus-valenze immobiliari, ad eccezione della residenza principale, sulle cessioni d'immobili conseguenti a promesse o compromessi di vendita firmati dopo il 1° novembre 2011; la riforma riguarda i proprietari di una residenza secondaria e coloro che possiedono un immobile occupato da terzi (dato in locazione, ad esempio) (art. 1);
- riforma dei meccanismi di "riporto in avanti o indietro" dei deficit per le imprese soggette all'imposta sulle società (art. 2);
- soppressione del regime del "beneficio mondiale consolidato" (art. 3);
- innalzamento al 10% della quota-parte forfetaria per spese e costi relativi alle plus-valenze per la cessione di titoli di partecipazione, con conseguente allineamento del regime fiscale francese in materia a quello già in vigore in altri Paesi dell'UE (compresa l'Italia) (art. 4);

*segue*



- creazione di una tassa sulle prestazioni alberghiere degli hotel, nei quali il costo di un pernottamento sia pari o superiore a 200 euro (art. 5);
- aumento al 3,4% del tasso di prelievo sociale sui redditi da capitale (art. 9);
- aumento della tassa speciale sulle convenzioni assicurative (TSCA) (art. 10).

La legge ha infine previsto la presentazione da parte del Governo di una Relazione riguardante l'opportunità di modificare la convenzione franco-svizzera in materia fiscale.



Germania

Legge

## MERCATO FINANZIARIO INTERNAZIONALE / UNIONE EUROPEA

***Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Übernahme von Gewährleistungen im Rahmen eines europäischen Stabilisierungsmechanismus, vom 9. Oktober 2011 (BGBl. I S. 1992) - Modifica della legge per l'assunzione di garanzie nel quadro di un meccanismo europeo di stabilizzazione***  
<http://www.buzer.de/gesetz/9848/index.htm>

Le modifiche legislative introdotte dal provvedimento riguardano la legge per l'assunzione di garanzie nel quadro del meccanismo europeo di stabilizzazione del 20 maggio 2010 (*Stabilisierungsmechanismusgesetz – StabMechG*), che rappresenta il fondamento giuridico per la partecipazione della Germania alla c.d. associazione temporanea di scopo “Fondo europeo di stabilità finanziaria” (*Europäische Finanzstabilisierungsfazilität - EFSF*), costituita dagli Stati che hanno adottato la moneta unica per preservare la stabilità finanziaria dell'Eurozona in caso di difficoltà economica, con una capacità di prestito fino a 440 miliardi di euro.

Nel vertice informale straordinario dell'11 marzo 2011 e in quello del 21 luglio i capi di Stato e di Governo dei 17 paesi dell'Eurozona hanno nuovamente discusso le soluzioni anticrisi e, in particolare, il rafforzamento del Fondo temporaneo di garanzia per i paesi vulnerabili dall'area e la sua futura trasformazione in uno strumento stabile (*European Stability Mechanism*). Nell'ambito di un piano globale per il superamento della crisi, i paesi dell'Eurozona e gli organi comunitari hanno convenuto di dotare il Fondo di ulteriori strumenti, maggiormente flessibili, in modo da renderlo più efficace. In futuro il Fondo potrà quindi adottare anche misure precauzionali a favore di un Paese membro in difficoltà, come la messa a disposizione di una linea di credito.

In base all'art. 115 della Legge fondamentale, l'assunzione di garanzie, che possono comportare spese ascrivibili a futuri anni contabili, necessita di una specifica autorizzazione (*Ermächtigung*) mediante legge federale. Le emissioni di obbligazioni da parte del Fondo di stabilità sono infatti coperte da garanzie fornite dagli Stati membri della zona euro in proporzione alla loro quota di partecipazione al totale del capitale versato alla Banca centrale europea (BCE). Con la nuova legge è stato previsto un impegno finanziario ancora più consistente della Germania: il Ministro federale delle finanze è infatti autorizzato ad assumere garanzie fino ad un ammontare totale di circa 211 miliardi di euro (88 miliardi in più rispetto ai 123 miliardi previsti inizialmente) per finanziare le misure di emergenza concesse a favore di uno Stato membro dell'Eurozona. In tali misure rientrano i prestiti accordati dal c.d. Fondo salva-Stati al Paese membro richiedente aiuto, compresi quelli che lo stesso Paese in difficoltà utilizza per ricapitalizzare gli istituti finanziari, le misure preventive, nonché gli acquisti delle

*segue*



obbligazioni di tale Paese sul mercato primario o secondario.

La legge stabilisce che le garanzie possono essere assunte solo fino al 30 giugno 2013. A partire da tale data decade l'autorizzazione per la parte di garanzie non utilizzate.

Le misure di emergenza possono essere adottate su richiesta di uno Stato membro dell'Eurozona per il mantenimento della sua solvibilità, se ciò è indispensabile per salvaguardare nel complesso la stabilità della zona euro. La situazione di pericolo per la stabilità finanziaria dell'Eurozona va constatata, prima della concessione delle misure di emergenza, dai paesi membri dell'Euro, ad esclusione del Paese in difficoltà, di comune intesa con la BCE e, secondo le possibilità, anche con il Fondo monetario internazionale (FMI). Le misure preventive, i crediti per la ricapitalizzazione degli istituti finanziari e l'acquisto di titoli di Stato sul mercato secondario hanno come fine quello di impedire il rischio di contagio. L'acquisto di titoli di Stato di un Paese membro dell'Eurozona sul mercato secondario richiede inoltre la constatazione di circostanze straordinarie sul mercato finanziario da parte della BCE. Le misure di emergenza sono legate a rigide condizioni che il Paese membro in difficoltà concorda, nell'ambito di un programma di risanamento economico e politico-finanziario, con la Commissione europea e con il concorso della BCE e del FMI. Tali condizioni devono poi essere approvate all'unanimità dagli Stati membri dell'Eurogruppo.

Con l'ampliamento delle competenze del Fondo di stabilità sono stati rafforzati anche i poteri di cooperazione e di controllo del Parlamento, in linea con quanto più volte sottolineato dalla giurisprudenza costituzionale. Nello stesso giorno (7 settembre 2011) in cui il Tribunale costituzionale federale ha respinto tre ricorsi contro atti e misure concernenti gli aiuti alla Grecia e il piano di salvataggio dell'Eurozona, i gruppi parlamentari della maggioranza di Governo (CDU/CSU e FDP) hanno presentato una mozione intitolata "Salvaguardare e rafforzare i diritti del Parlamento nell'ambito di future misure europee di stabilizzazione" (*Parlamentsrechte im Rahmen zukünftiger europäischer Stabilisierungsmaßnahmen sichern und stärken*, stampato BT n. 17/6495). Nella mozione sono contenuti i principi che regolano la partecipazione del *Bundestag* alle decisioni sulla stabilità finanziaria dell'Eurozona: preventivo consenso parlamentare alle decisioni adottate nell'ambito del Fondo di stabilità, che comportano un'assunzione o una modifica delle garanzie stabilite dalla legge; approvazione dei criteri operativi del Fondo da parte della Commissione bilancio; assenso della Commissione bilancio alle variazioni delle condizioni per i programmi correnti; informazione attuale e completa della Commissione bilancio riguardo a tutte le decisioni operative del Fondo nell'ambito delle rispettive garanzie; diritto di rimessione delle decisioni al *plenum* dell'Assemblea.

Con le modifiche inserite nel testo del progetto di legge originario è stata posta ad un livello più alto la partecipazione parlamentare alle decisioni e agli atti del Fondo di salvataggio europeo: il § 3 istituisce infatti una riserva parlamentare per le decisioni concernenti il Fondo europeo di stabilità, che fa dipendere da una preventiva approvazione del *Bundestag* tutte le decisioni fondamentali che investono la responsabilità globale del Parlamento nella politica di bilancio. La riserva parlamentare, così come dettagliatamente descritta dalla legge, si esplica nella forma di una procedura di approvazione differenziata per gradi: nei casi di urgenza o di riservatezza i diritti di partecipazione del *Bundestag* sono esercitati da membri della Commissione bilancio, eletti dallo stesso *Bundestag* per la durata di una legislatura. Tutte le altre misure adottate a favore di stati membri dell'Eurozona in difficoltà, che non siano in modo particolare né urgenti né riservate, richiedono necessariamente l'interessamento e il consenso del *plenum* del *Bundestag*. Il § 5 della legge disciplina, infine, a carico del Governo federale, gli obblighi di informazione del Parlamento e la trasmissione di atti e documenti attinenti a misure di stabilizzazione finanziaria dell'Eurozona.



## Regno Unito

### Legge

## ENERGIA

### ***Energy Act 2011***

**(Legge promulgata il 18 ottobre 2011)**

<http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2011/16/contents>

La legge ha per fine l'introduzione di una serie di misure il cui denominatore comune è la promozione dell'efficienza energetica nel quadro dei vincoli posti dai criteri di sostenibilità ambientale, in conformità agli impegni programmatici della coalizione Liberal-Conservatrice al governo. Esposti, in particolare, nel *Carbon Plan* pubblicato l'8 marzo 2011, questi impegni prefiguravano la transizione del Regno Unito ad un sistema energetico sicuro, economico e a basso impatto ambientale, che per tali caratteristiche avrebbe dato stimolo anche alle azioni intraprese a livello internazionale in tema di cambiamento climatico.

L'obiettivo è perseguito dalla legge con disposizioni riferite a tre principali ambiti di intervento: l'incentivazione degli interventi diretti all'efficienza energetica; la promozione della sicurezza e dell'affidabilità delle fonti di energia; la promozione degli investimenti privati riferiti alle fonti energetiche a basso impatto emissivo di CO<sub>2</sub>.

La legge, in particolare, introduce misure incentivanti riferite all'adozione di accorgimenti tecnici idonei ad ottimizzare i consumi energetici, e definisce i requisiti e le condizioni affinché gli interventi di riqualificazione energetica delle proprietà immobiliari (siano esse abitazioni private oppure impianti industriali) possano beneficiare di tali incentivi, consistenti principalmente in riduzioni tariffarie.

Correlata all'esecuzione dei suddetti interventi di riqualificazione (in conformità a programmi denominati, a seconda dello specifico contenuto, *Green Deal Plans* oppure *Energy Plans*), è la prevista operatività di un sistema di certificazione energetica degli edifici, in base al quale le caratteristiche di ciascun immobile devono essere obbligatoriamente indicate nei contratti di compravendita e di locazione, e gli impegni assunti dal venditore o locatore si trasferiscono in capo all'acquirente o al conduttore dell'immobile medesimo. L'introduzione di un quadro regolamentare in questo ambito è demandato alla normativa secondaria, integrata da un codice di condotta destinato a disciplinare i rapporti tra i soggetti partecipanti ai cosiddetti *green deals* (in qualità di fornitori, di utenti e di produttori di energia, ad esempio mediante impianti di microgenerazione).

La legge prevede, tra le altre disposizioni, incentivi di mercato finalizzati ad assicurare livelli adeguati di fornitura di gas nei momenti di emergenza (*Gas Supply Emergency*), per consentire l'ingresso di imprese private nell'utilizzazione delle infrastrutture nazionali per la distribuzione energetica e per migliorare lo sfruttamento delle risorse petrolifere marine.



Spagna

Legge

## INVESTIMENTI

***Ley 31/2011, de 4 de octubre, por la que se modifica la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva (BOE núm. 240)***  
(<http://www.boe.es/boe/dias/2011/10/05/pdfs/BOE-A-2011-15621.pdf>)

La presente legge recepisce nell'ordinamento spagnolo la direttiva comunitaria 2009/65/CE, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivi in valori mobiliari (OICVM), la quale non soltanto ha rifuso in un unico testo la precedente normativa comunitaria in materia, ma ha anche apportato alcune novità di rilievo nel settore, semplificando il regime della commercializzazione transfrontaliera delle società di gestione degli organismi d'investimento collettivi (*Instituciones de Inversión Colectiva*, IIC), rafforzando i poteri di supervisione e i meccanismi di cooperazione tra le autorità di controllo competenti e introducendo un nuovo strumento informativo delle IIC, denominato "informazioni chiave per gli investitori".

La legge 31/2011 ha quindi profondamente modificato la precedente legge 35/2003 (si veda la scheda nel bollettino LS n. 3 del 2003, p. 77-78), che regolava il settore fino al momento, attuando le nuove disposizioni comunitarie e perseguendo il duplice obiettivo di rafforzare la competitività dell'industria spagnola nel contesto di una maggiore integrazione e concorrenza, da un lato, e di stabilire misure volte a migliorare la supervisione delle IIC e delle società di gestione da parte della Commissione nazionale per il mercato dei valori, l'organo spagnolo competente in materia di controlli nel settore, dall'altro lato.

In particolare, tra le misure di maggior rilievo meritevoli di segnalazione, ci sono le novità riguardanti il "passaporto per le società di gestione dei fondi", che consentirà alle società spagnole di gestire fondi situati in altri stati membri dell'Unione europea, e a quelle degli altri stati europei di gestire i fondi spagnoli. A tale proposito, è anche semplificato il regime della commercializzazione transfrontaliera di fondi d'investimento o di società d'investimento, cui non è più richiesta la presentazione di una serie di documenti innanzi all'autorità competente dello Stato in cui si va ad operare, ma è sufficiente la notifica dell'avvio dell'attività della società, trasmessa dall'autorità competente nazionale del paese di origine a quella del paese di destinazione, con la garanzia che tale società possiede i requisiti necessari per vendere azioni o partecipazioni di organismi d'investimento collettivi.

In secondo luogo, vi sono le modifiche volte a rafforzare la protezione degli investitori, tra le quali spicca l'introduzione, in attuazione della direttiva 2009/65/CE, del "documento con i dati fondamentali per l'investitore" (*documento con los datos*

*segue*



LEGISLAZIONE STRANIERA 5/2011

Rassegna dell'attività legislativa e istituzionale di paesi stranieri





*fundamentales para el inversor*), sostitutivo del precedente “foglio informativo”. Il nuovo documento, oltre ad essere armonizzato con quelli adottati in tutti gli altri stati dell’Unione, conterrà solamente i dati essenziali per l’adozione della decisione da parte dell’investitore, presentati in forma abbreviata e facilmente comprensibile per tutti.

Vanno evidenziate, inoltre, le misure destinate a favorire l’aumento di competitività nel settore. In particolare, va segnalata l’introduzione, nella legislazione spagnola, della fattispecie dei “conti globali” (*cuentas globales*), o “conti *omnibus*”, per la commercializzazione dei fondi domiciliati in Spagna, già esistenti in altri paesi, ma che le società spagnole di gestione delle IIC non potevano utilizzare fino ad ora, venendosi così a trovare in posizione svantaggiata rispetto alle società degli altri paesi; ad essa si aggiunge la facoltà, per le IIC, di cedere in garanzia parte degli attivi compresi nel proprio patrimonio, migliorando così le loro possibilità di finanziamento.

Da segnalare, infine, le disposizioni per il rafforzamento delle attività di supervisione della Commissione nazionale per il mercato dei valori, in particolare nei confronti degli istituti e delle società degli altri stati membri dell’Unione europea che operano in Spagna.



Spagna

Legge

## MERCATO FINANZIARIO

### ***Ley 32/2011, de 4 de octubre, por la que se modifica la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores (BOE núm. 240)***

(<http://www.boe.es/boe/dias/2011/10/05/pdfs/BOE-A-2011-15622.pdf>)

Con la presente legge, di modifica della Legge 24/1988 del mercato dei valori, è stata approvata una riforma volta a modernizzare il quadro normativo applicabile alla compensazione, liquidazione e registrazione delle operazioni relative ai valori mobiliari. Come precisato nel preambolo che precede il testo degli articoli della legge, si tratta di un primo passo della riforma generale della normativa del settore, che renderà necessaria anche la modifica di diversi regolamenti attuativi della legislazione nazionale riguardante il mercato finanziario.

La finalità fondamentale della riforma è quella di ottenere una maggiore competitività delle attività di postcontrattazione spagnole rispetto a quelle svolte dagli altri partner europei, nel quadro di una maggiore omogeneità, già prefigurata dal progetto comunitario denominato Euroistema TARGET2-Securities, che ha l'obiettivo di facilitare la liquidazione centralizzata, in moneta della banca centrale, delle operazioni di valori in euro o in altre valute, uniformando la liquidazione transfrontaliera europea a quella nazionale in termini di efficienza e di costi e tendendo alla realizzazione di un mercato di valori unico e integrato per i servizi finanziari.

Data questa premessa, gli aspetti più rilevanti della legge 32/2011 sono tre.

Il primo punto è l'introduzione, nei servizi di postcontrattazione, della figura della "controparte centrale" (*entidad de contrapartida central*), che realizza funzioni di interposizione per conto proprio, tra acquirenti e venditori, delle transazioni effettuate su valori mobiliari, assumendosi il rischio di controparte e effettuando l'esecuzione della compensazione dei valori.

Un secondo elemento di particolare importanza è l'eliminazione dei meccanismi attuali di assicurazione della consegna dei valori, nell'ambito delle "società di sistemi" (*sociedades de sistemas*). Se tali meccanismi, infatti, garantivano un alto livello di protezione per gli investitori, non favorivano tuttavia la solidità e la stabilità del sistema, che vengono ora perseguite attraverso la risoluzione degli incidenti con la compensazione sostitutiva, nel caso in cui risulti impossibile accedere ai valori mobiliari.

Il terzo aspetto da segnalare, infine, è l'eliminazione dell'attuale sistema di controllo basato sui riferimenti di registro e il passaggio ad un nuovo sistema basato esclusivamente sui saldi finanziari; anche su tale versante si conseguirà così una maggiore efficienza del sistema, introducendo meccanismi alternativi di controllo, responsabilità e risoluzione degli incidenti, che assicurino comunque il mantenimento delle stesse garanzie offerte dal sistema attuale.



## **Politiche sociali**



Germania

Legge

## ACQUE MARINE - TUTELA

***Gesetz zur Umsetzung der Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie sowie zur Änderung des Bundeswasserstraßengesetzes und des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes, vom 6 October 2011 (BGBl. I S. 1986) - Legge di attuazione della Direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino e di modifica della Legge federale sulla tutela ambientale e della Legge sul ciclo dei rifiuti***

<http://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/themen/recht/BGBl. I S. 1986.pdf>

La legge in oggetto attua nell'ordinamento tedesco la [Direttiva 2008/56/CE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino) e la [Direttiva 2001/42/CE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente.

In particolare, la direttiva n. 56 del 2008 si pone come obiettivo il raggiungimento di un buono stato ecologico dell'ambiente marino europeo entro il 2020. La direttiva stabilisce gli obiettivi e i principi comuni a livello dell'Unione europea e definisce una serie di regioni marine europee quali unità di gestione ai fini dell'attuazione. Gli Stati membri devono elaborare, per le loro acque territoriali all'interno di ciascuna regione marina, strategie per la protezione dell'ambiente marino articolate in varie fasi. A tale scopo, essi sono chiamati a cooperare attivamente fra loro e con gli altri paesi terzi interessati. Infine, per tener conto della particolare situazione di alcune regioni marine, la direttiva prevede che, in condizioni o zone specifiche, uno Stato membro possa trovarsi nell'impossibilità di giungere al pieno conseguimento degli obiettivi ambientali da esso fissati.

Per l'attuazione delle succitate direttive, il legislatore tedesco ha ritenuto necessario riformare la Legge sulle risorse idriche (*Wasserhaushaltsgesetz*) ed apportare alcune modifiche alla Legge federale sulla tutela ambientale (*Bundesnaturschutzgesetz*), alla Legge sulla valutazione dell'impatto ambientale (*Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung*), alla Legge federale sulle idrovie (*Bundeswasserstrassengesetz*) e, infine, alla Legge sul ciclo dei rifiuti (*Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz*).

Attraverso l'attuazione della direttiva n. 56 del 2008, nella Legge sulle risorse idriche sono state introdotte le disposizioni riguardanti le "acque marine" che, in base alla norma comunitaria, sono costituite dalle acque, compresi il fondale e il sottosuolo, situate al di là

*segue*



della linea di base che serve a misurare l'estensione delle acque territoriali fino ai confini della zona su cui uno Stato membro ha e/o esercita diritti giurisdizionali, e dalle acque costiere.

In particolare, il nuovo § 3 della Legge sulle risorse idriche definisce "acque marine" le acque costiere e le acque dell'area economica esclusivamente tedesca e dello zoccolo continentale, compresi fondale e sottosuolo. Inoltre, il nuovo § 45a della Legge sulle risorse idriche definisce gli obiettivi ambientali relativi alle acque marine: 1) evitare un ulteriore peggioramento dello stato delle acque marine; 2) conseguire e mantenere un buono stato ecologico dell'ambiente marino entro il 31 dicembre 2020. A tale scopo, la legge dispone la tutela e la conservazione dell'ecosistema marino e il ripristino di quello dei territori danneggiati e prevede misure volte ad evitare o a diminuire l'introduzione nell'ecosistema marino di sostanze che non hanno pertinenza con l'ambiente marino, compreso il rumore sottomarino (causato, ad esempio, da trasporti marittimi e da attrezzatura acustica sottomarina).

Le modifiche alla legge federale sulla tutela ambientale integrano, in particolar modo, le norme concernenti il rispetto della natura e del paesaggio e i piani paesaggistici.



Spagna

Legge

## SANITÀ PUBBLICA

***Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública (BOE núm. 240)***  
(<http://www.boe.es/boe/dias/2011/10/05/pdfs/BOE-A-2011-15623.pdf>)

La legge in oggetto stabilisce le basi giuridiche che sostengono il coordinamento e la cooperazione delle pubbliche amministrazioni in materia di salute pubblica; è strutturata in un titolo preliminare, sei titoli ed alcune disposizioni di chiusura.

Il titolo preliminare prevede l'oggetto e l'ambito della legge. In particolare nel capitolo II sono contenuti i principi generali che devono essere garantiti nelle azioni di salute pubblica. Tra l'altro, devono essere assicurate equità, precauzione, trasparenza, sicurezza; la salute della popolazione deve in generale ispirare il complesso delle politiche pubbliche.

Il titolo I si compone di tre capitoli e tratta i diritti ed i doveri dei cittadini e gli obblighi delle amministrazioni sanitarie. La legge riconosce il diritto dei cittadini, direttamente o attraverso le organizzazioni di raggruppamento o di rappresentanza, all'informazione in materia di salute pubblica, con le limitazioni previste dalla normativa vigente. Nel capitolo I si sviluppano i diritti dei cittadini in materia di salute pubblica, dando importanza a valori quali l'informazione, la partecipazione, l'uguaglianza, la riservatezza, la privacy e la dignità. Il capitolo II definisce i doveri di collaborazione e comunicazione dei cittadini. Il capitolo III si occupa degli obblighi delle pubbliche amministrazioni, che sono tenute ad informare sui rischi per la salute della popolazione, stabilendo altresì che le attività di tipo scientifico e di consulenza in materia di salute pubblica siano imparziali, trasparenti e non viziata da conflitti di interessi.

Il titolo II descrive le azioni di salute pubblica. I capitoli I e II regolano la vigilanza e la promozione della salute. La legge istituisce le basi di un sistema di vigilanza globale di salute pubblica che copre tutte le condizioni di salute. Il sistema di informazione sanitaria pubblica integra gli indicatori su malattia, assistenza sanitaria e alcuni comportamenti connessi alla salute, con informazioni provenienti da altri ambiti sociali, ambientali o di altro tipo essenziali per valutare l'evoluzione della sanità pubblica e le politiche ad essa collegate. La Rete di vigilanza di salute pubblica coordina il sistema di monitoraggio dei fattori di condizionamento, dei problemi di salute e dei sistemi di allerta precoce e risposta rapida, in funzione 24 ore al giorno. Il capitolo III illustra le linee generali delle politiche di prevenzione, che mirano a ridurre l'incidenza e la prevalenza di alcune malattie, lesioni e disabilità nella popolazione e mitigare gli impatti negativi mediante politiche di carattere sanitario, ambientale, economico, lavorativo, alimentare o di promozione dell'attività fisica; regola anche azioni specifiche in materia di screening, allo scopo di impedire la realizzazione di azioni preventive i cui benefici non siano stati

*segue*



LEGISLAZIONE STRANIERA 5/2011

Rassegna dell'attività legislativa e istituzionale di paesi stranieri



provati scientificamente o che possano causare danni. Il capitolo IV è dedicato al coordinamento della promozione della salute e della prevenzione di malattie del Sistema sanitario nazionale. Il capitolo V verte sulla gestione sanitaria come azione di salute pubblica, in tal senso è essenziale che i livelli assistenziali siano coordinati adeguatamente nella prevenzione delle malattie e promozione della salute, garantendo la riduzione degli squilibri sociali e territoriali. Il capitolo VI affronta le azioni di sanità pubblica per la tutela della salute che mirano a prevenire gli effetti negativi che i vari elementi ambientali possono avere sulla salute e sul benessere delle persone; contiene gli aspetti più rilevanti su cui si fonda l'azione di governo della salute ambientale, che copra un proprio spazio definito nell'ambito della sanità pubblica. Oltre all'ambiente naturale, sono considerati in generale gli spazi in cui vivono le persone, al fine di assicurare loro benessere fisico, mentale e sociale. Si prevedono inoltre apposite azioni per conseguire una migliore prevenzione dei rischi per la salute nei luoghi di lavoro. Il capitolo VII concerne la valutazione d'impatto sanitario, vale a dire la combinazione di procedure, metodi e strumenti con cui un programma o norma può essere valutato in termini di effetti sulla salute della popolazione. Il capitolo VIII è dedicato ai controlli sanitari alle frontiere e alla salute internazionale, allo scopo di adeguare i servizi e i dispositivi esistenti alle esigenze del mondo globalizzato, non solo per impedire l'importazione di malattie trasmissibili, ma anche per contribuire ad emergenze sanitarie internazionali. Il capitolo IX regola il Sistema di informazione sanitaria pubblica, al fine di facilitare lo scambio delle informazioni necessarie per il perseguimento di azioni in materia di salute pubblica nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Il titolo III riguarda la pianificazione e il coordinamento della sanità pubblica, con l'obiettivo di contribuire a mantenere e migliorare la salute della popolazione attraverso un'organizzazione che permetta di coordinare le risorse esistenti in modo efficiente. Essa si basa sulla Strategia di salute pubblica, che definisce le azioni volte ai principali fattori determinanti alla base della salute e individua le sinergie con le politiche di altri dipartimenti e amministrazioni. Inoltre si istituisce il *Consejo Asesor de Salud Pública*, un organismo collegiale di consultazione e partecipazione ascritto al Ministero della sanità.

Il titolo IV si occupa del personale professionale e di ricerca ed è diviso in due capitoli, rispettivamente dedicati alla formazione e sviluppo professionali e alla ricerca. Il personale sanitario pubblico deve essere in grado di applicare un ampio spettro di conoscenze e competenze, assicurandone la formazione continua, in coerenza con la natura multidisciplinare della salute pubblica. Inoltre le azioni di sanità pubblica devono essere strettamente legate a un tipo di attività di ricerca che promuova canali di disseminazione della conoscenza generata e delle buone pratiche.

Il titolo V regola l'autorità sanitaria statale. Essa, nell'esercizio della propria responsabilità e in conformità con le competenze in materia di salute pubblica, emana disposizioni e ha il potere di intervenire, mediante gli organi competenti in ciascun caso, nelle attività pubbliche o private per proteggere la salute della popolazione.

Il titolo VI contempla i reati e le sanzioni in materia. Sono individuate infrazioni molto gravi (ad esempio, la realizzazione di condotte od omissioni che producano un rischio o un danno molto grave per la salute della popolazione), gravi (quale la realizzazione di condotte od omissioni che possono produrre un rischio o un danno grave per la salute della popolazione) e lievi, a cui corrispondono sanzioni rispettivamente da 60.001 fino a 600.000 euro, da 3.001 a 60.000 euro e fino a 3.000 euro.





## Indice delle voci

ACQUE MARINE – TUTELA (DE) .....	34
CASA REALE - FINANZIAMENTI PUBBLICI (UK) .....	13
ECONOMIA (FR) .....	25
ENERGIA (UK).....	29
INVESTIMENTI (ES) .....	30
MERCATO FINANZIARIO (ES) .....	32
MERCATO FINANZIARIO INTERNAZIONALE (DE) .....	27
PARLAMENTO (UK) .....	14
POLIZIA(UK) .....	16
PROCESSO CIVILE (DE).....	11
PROCESSO DEL LAVORO (ES).....	18
SANITÀ PUBBLICA (ES) .....	36
UNIONE EUROPEA (DE) .....	27
VITTIME DEL TERRORISMO (ES) .....	20

**Legenda:** FR = Francia  
DE = Germania  
UK = Regno Unito  
ES = Spagna

